

ogni opera nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, stanziando annualmente in quello dell'entrata le rate a carico delle Provincie, dei Comuni e dei proprietari interessati.

A tali opere di bonifica sono applicabili le norme tutte del testo unico 22 marzo 1900 n. 195.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Alife.

D'Alife. Debbo fare una brevissima raccomandazione: pregherei l'onorevole ministro ed il relatore di acconsentire a che la grappa che sta al n. 21, « Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto » sia anche apposta al totale delle cifre per evitare equivoci. Già nell'articolo 4 si è fatta una specie di correzione ad una legge precedente, quindi spero che l'onorevole ministro vorrà accogliere la mia modesta raccomandazione.

Tedesco, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tedesco, relatore. Credo che la domanda dell'onorevole D'Alife sia giusta perchè effettivamente alcuni di questi progetti sono stati studiati nel loro complesso e per essi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha emanato un solo voto. La Commissione quindi si associa alla proposta dell'onorevole D'Alife, nel senso che la grappa di riunione di cui egli ha parlato vada estesa anche ai totali delle somme iscritte in corrispondenza dei numeri 22 e 23 della tabella.

Presidente. Non essendovi osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo 1, tenendo conto della correzione proposta dall'onorevole D'Alife ed accettata dalla Commissione relativamente alla grappa che deve riunire i numeri 21, 22 e 23 della tabella A. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 1 bis concordato tra Ministero e Commissione.

Art. 1 bis.

Ai Consorzi legalmente costituiti per la esecuzione delle opere di bonifica previste dalla presente legge e dalla legge 22 marzo 1900 n. 195 è data facoltà di vincolare le rate delle tasse e contributi consorziali, a vece dell'ipoteca, a garanzia dei mutui contratti a termini dell'articolo 41 di quest'ultima legge, sia per la esecuzione delle nuove opere di bonifica, sia pel complemento di quelle già esistenti, nonchè per la con-

versione dei debiti fatti sotto l'osservanza delle leggi anteriori.

Le obbligazioni assunte dal Consorzio dei proprietari costituiscono un peso dei fondi in esso comprese e le contribuzioni dell'anno in corso e dell'antecedente, costituiscono un credito privilegiato sopra ogni altro dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso delle proprietà. (È approvato).

Art. 2.

Il riparto delle spese per la bonifica dell'Agro Romano sarà fatto a norma dell'articolo 6 della legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la somma di lire 5,300,000 inscritta nella tabella I allegata alla legge stessa, e a norma dell'articolo 86 per le somme autorizzate dalle leggi precedenti.

Per la manutenzione di tutte le opere di detta bonifica eseguite dallo Stato, e per la esecuzione di quelle di cui al comma B dell'articolo 73, corrispondente al comma b dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, sono applicabili rispettivamente le disposizioni contenute negli articoli 4, 52, 53 e nell'articolo 25 del suaccennato testo unico.

La disposizione del citato articolo 25 non sarà applicabile che a quelle opere, le quali saranno eseguite secondo norme, nell'interesse dell'igiene e dell'agricoltura, da stabilirsi nel regolamento.

Lungo le ferrovie e strade ordinarie comprese nel perimetro della bonifica stessa, è obbligatorio che le cave di prestito, ove ristagnano le acque, sieno prosciugate o percolmate, o mediante canalizzazione.

La spesa occorrente è a carico del proprietario del fondo cui appartiene la cava, salvi i patti tra esso proprietario e l'imprenditore delle strade. Lo Stato può concorrere nella spesa con un sussidio non eccedente il 20 per cento, da prelevarsi dalla somma assegnata al n. 5 della tabella 1^a del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Seta.

De Seta. L'onorevole Cimorelli nella discussione che si fece nel quinto Ufficio assicurò che in seno alla Commissione si sarebbe reso interprete delle osservazioni che si erano fatte. Ma mi pare che se ne sia dimenticato.

Nell'articolo si legge:

« Lungo le ferrovie e strade ordinarie comprese nel perimetro della bonifica è obbligatorio che le cave di prestito siano